



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

## ORDINANZA N. 40 DEL 28/09/2018

Settore proponente: SETTORE TECNICO

**OGGETTO: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ADOTTARE NELLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019**

### Il Sindaco

**PREMESSO** che il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi sono causa di elevato inquinamento atmosferico;

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con Provvedimento n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con DCR n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

**RILEVATO** che il suddetto Piano prevede la costituzione per ogni Provincia del Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

**VISTA** la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

**VISTO** il D.Lgs. 13.08.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50µg/mc (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

**CONSIDERATO** che alla data del 13/09/2018 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2018 dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova Mandria gestita dal Dipartimento Provinciale Arpav di Padova, ha raggiunto quota n. 36 rispetto al limite di 35 previsto dalla legge;

**VISTO** che in data 14 settembre 2018 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale dell'"Agglomerato di Padova" integrato con i restanti Comuni della Provincia aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

**PRESO ATTO** della DISPOSIZIONE N. 38 del 14/09/2018 TTZ "IT0510 AGGLOMERATO PADOVA" inviata dalla Provincia di Padova - prot. n. 69643 del 24/09/2018;

**VISTI** la Legge Regione Veneto 33/85 e s.m.i., la Legge 10/91 e s.m.i., il DPR 412/93 e s.m.i., il D.Lgs. 155/2010, l'art. 5 del DPR 74/2013;

**VISTI** l'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali e gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285;



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RITENUTO** opportuno adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa di elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

**PRESO ATTO** delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV 836/17 come poste in evidenza durante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06/09/2018, tradotte e contestualizzate a livello locale come di seguito descritto:

## ORDINA

**DAL 01/10/2018 AL 31/03/2019**

DI APPROVARE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO:

### **PERIODO INVERNALE 01/10/2018 - 31/03/2019**

**(ALLERTA - "SEMAFORO VERDE"):** *nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

- 1) Divieto di circolazione:
  - di **autoveicoli** alimentati a benzina "No-Kat" {Euro 0} ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - di **autovetture** alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - dei **veicoli commerciali** di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE COMUNALI, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, *nei periodi dal 01/10/2018 al 21/12/2018 e dal 07/01/2019 al 31/03/2019*, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

- 2) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
  - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- 3) divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*”, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene. Potranno essere concesse eventuali "deroghe" su preventiva richiesta dei cittadini e conseguente, necessaria, autorizzazione da parte del Comune;
- 4) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 5) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);
- 6) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificate conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 7) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, l'applicazione di **corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

## ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

(nel periodo **01/10/2018 - 31/03/2019** al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm 10)

**1) PRIMO LIVELLO ALLERTA (“SEMAFORO ARANCIO”)** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

1A) divieto di circolazione:

- di **autoveicoli** alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autovetture** alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e di autovetture alimentate a gasolio di categoria "Euro 4" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **veicoli commerciali** alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE COMUNALI, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

1B) Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1C) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, ecc.) di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2001 n.153 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;

1D) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1E) divieto per tutti i veicoli di restare con il motore acceso;

1F) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1G) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1H) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1I) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1J) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 dell'norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

**1K)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ROSSO")** Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

**2A)** divieto di circolazione:

- di **autoveicoli** alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autovetture** alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e di autovetture alimentate a gasolio di categoria "Euro 4" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **veicoli commerciali** alimentati a gasolio, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30 e dei **veicoli commerciali alimentati a gasolio di categoria Euro 4** dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE COMUNALI, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

**2B)** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno** per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

**2C) lavaggio strade** (solo con temperature maggiori di 3° C);

**2D)** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc ...* ), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli- di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;*



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

- 2E)** limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2F)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 2G) divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 2H)** invito ai soggetti preposti a introdurre **agevolazioni tariffarie** sui servizi locali di TPL;
- 2I) potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2J) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- 2K)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 2L)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

**IL LIVELLO DI ALLERTA, COSTANTEMENTE AGGIORNATO, SARA' INDICATO NELLA PAGINA PRINCIPALE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VIGONZA E NEGLI IMPIANTI INFORMATIVI LUMINOSI PRESENTI NEL TERRITORIO.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



# **CITTÀ DI VIGONZA**

*Provincia di Padova*

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Il Sindaco

MARANGON INNOCENTE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*